



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

ORDINANZA N. 9/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura del cimitero comunale

IL SINDACO

Preso atto che l'OMS il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il D.L. 23.02.2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3.

Visto il D.L. 02.03.2020 n. 9, avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate, e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*.

Visto, in particolare, il D.P.C.M. 08.03.2020 avente ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare,

- l'art. 1 comma 1 lett. a che dispone *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamento per motivi di salute"*;
- l'art. 1 comma 1 lett. v che dispone *"l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri"*.

Visto il DL n. 19 del 25.03.20 che all'art. 1 comma 2 lett. h) prevede la *"sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto."*

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e che il miglior strumento per combattere il contagio e la diffusività del COVID 19 è di evitare l'assembramento di persone quale possibile occasione di contagio, così come ogni altra occasione di potenziale contatto fra individui.

Preso atto del DPCM del 1° aprile 2020 che ha prorogato i termini di vigenza dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020.

Lette le indicazioni del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 4 prot. 0011285-01/04/2020-DGPRE-DGPRE-P che al punto G “Cimiteri” lettera 1 reca “*I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori*”.

Considerato che, per le motivazioni sopra esposte in ordine allo stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall’art. 35 del D.L. 02.03.2020 n.9.

Ritenuto quindi di disporre la chiusura al pubblico del cimitero comunale, dalla data odierna sino a nuove disposizioni, garantendo comunque la sola erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

Richiamato l’art. 50, comma 5, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

In qualità di Autorità sanitaria locale

ORDINA

la chiusura del cimitero comunale, dalla data odierna sino a nuove disposizioni, garantendo comunque la sola erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme e

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all’Albo Pretorio telematico;
- sia trasmessa
 - Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it;
 - Comando di Polizia Locale - vigili@comune.sanbiagio.tv.it;
 - Carabinieri di San Biagio di Callalta PEC - ttv26386@pec.carabinieri.it-
 - Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso - com.treviso@cert.vigilfuoco.it

e venga affissa nei luoghi pubblici di maggior transito e visibilità

SEGNALA

Che la mancata osservanza della presente ordinanza è sanzionata, ex art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro.

Zenson di Piave, dalla Residenza Municipale, 3 aprile 2020

IL SINDACO

Dott. Daniele Dalla Nese



Ulteriori comunicazioni ex L. 241/90: A norma dell’art. 5 comma 3 della L. 241/90 si comunica che l’unità organizzativa competente per il procedimento è l’Ufficio tecnico e il responsabile del procedimento è il sig. Massimo Fontebasso. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge citata si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto (art. 1 del DPR 1199/1971) entro 30 giorni, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 8 del DPR 1199/1971), oppure ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo del Veneto (art.29 del D.lgs. 104/2010). I termini per presentare ricorso decorrono dalla avvenuta piena conoscenza.